

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 155 DEL 7.07.2009

OGGETTO: Autorizzazione del Comune di Zevio all'insinuazione nella procedura esecutiva immobiliare n. 88/2008R.E. pendente presso il Tribunale di Verona per recupero spese di precedenti giudizi nei confronti del sig. Zorzella

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 512 in data 25 luglio 1995, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, in riferimento all'atto di citazione avanti il Tribunale C.P. di Verona, promosso dal Sig. Zorzella Isidoro, nei confronti del Comune di Zevio per ottenere il risarcimento del danno sofferto in relazione alla diminuzione del valore della sua proprietà derivata dall'acquisto di un'area di risulta stradale di proprietà comunale (autorizzata con delibera di Giunta Comunale n. 599 del 19.10.1993) da parte di un vicino, si autorizzava il Comune di Zevio a stare in giudizio conferendo mandato per la difesa all'Avv. Pasetto Giorgio, con studio legale in Verona, Via Poloni n. 17;

VISTA la sentenza del Tribunale di Verona prot. n. 2200/98 Sent. con la quale il Tribunale respingeva tutte le domande del Sig. Zorzella condannandolo al pagamento delle spese processuali (per diritti, onorari, rimborso forfetario, C.P.A., ed I.V.A.);

VISTO l'atto di citazione d'appello avanti la Corte d'Appello di Venezia notificato al Comune di Zevio, nel domicilio eletto presso il suo proc. Avvocato Giorgio Pasetto, in data 21 aprile 1999, promosso dal Sig. Zorzella Isidoro con il quale impugnava la sentenza emessa dal Tribunale di Verona, sopra citata;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 171 in data 20 maggio 1999, con la quale il Comune di Zevio si costituiva in giudizio presso la Corte d'Appello di Venezia, nella causa promossa dal Sig. Zorzella Isidoro;

VISTA la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 1584/2002 con la quale si rigettava l'appello e, per l'effetto, si confermava integralmente l'impugnata sentenza n. 28 del 31 dicembre 1998 del Tribunale di Verona e si condannava il Sig. Zorzella a rimborsare agli appellati le spese di giudizio relative al grado di appello;

VISTA la nota del 24 luglio 2003, prot. n. 15192, inviata dall'Avv. Giorgio Pasetto nella quale comunicava di aver ricevuto, dall'Avv. Gusmitta nostro domiciliatario in Venezia, la copia del ricorso per Cassazione promosso dal Sig. Zorzella avverso la sentenza n. 1584/2002 della Corte d'Appello di Venezia;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 158 del 07 agosto 2003, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il comune di Zevio si costituiva in giudizio avanti la Corte Suprema di Cassazione contro il ricorso promosso dal Sig. Zorzella Isidoro avverso la sentenza n. 1584/2002 della Corte d'Appello di Venezia e contestualmente si conferiva mandato, per la difesa del Comune di Zevio, all'Avv. Giorgio Pasetto;

VISTA la sentenza n. 11829/2007 della Corte di Cassazione, sezione seconda civile, con la quale si rigettava il ricorso e si condannava il ricorrente al pagamento delle spese che si liquidavano in € 2.000,00 di cui €1.900,00 per onorari;

VISTA la nota del Comune di Zevio in data 18 giugno 2007, prot. n. 12804, a firma del Funzionario Dr. Giuseppe Vozza, con la quale si chiedeva all'Avv. Pasetto di procedere al recupero delle spese processuali, di cui sopra, nei confronti del Sig. Zorzella comprensive della rimanenza dovuta al Comune di Zevio relativa alla sentenza di secondo grado (il Sig. Zorzella aveva versato, a suo tempo, l'importo di €3.000,00);

PRESO ATTO che il Comune di Zevio aveva concesso, al sig. Zorzella, su sua richiesta, la rateizzazione dell'importo da versare in otto rate con decorrenza da fine ottobre 2007;

RICHIAMATE le note del Funzionario Dr. Giuseppe Vozza prot. n. 5561 del 11.03.2008 e prot. n. 6410 del 17.03.2009 nelle quali si comunicava all'avv. Pasetto che da un'indagine effettuata presso l'ufficio ragioneria non risultava versato da parte del sig. Zorzella alcun importo;

PRESO ATTO che l'importo complessivo che il Sig. Zorzella Isidoro deve corrispondere al Comune di Zevio risulta di complessivi €4.693,72 (di cui €2.245,72 per residuo spese del giudizio d'appello e €2.448,00 per spese legali del giudizio di Cassazione);

VISTA la nota inviata dall'Avv. Giorgio Pasetto in data 2.07.2009, prot. n. 15931 nella quale si comunica che da una verifica effettuata dallo stesso risulta pendente presso il Tribunale di Verona a carico del sig. Zorzella la procedura esecutiva immobiliare n. 88/2008R.E. nella quale il Comune di Zevio potrebbe, pur tardivamente, intervenire, in quanto il valore dell'immobile pignorato sembra in grado di soddisfare anche i crediti fatti valere con intervento tardivo;

PRESO ATTO dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000, allegati alla presente deliberazione;

A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme e modi di legge;

DELIBERA

1. DI PRENDERE ATTO che nonostante la rateizzazione concessa al sig. Zorzella che si revoca con il presente provvedimento, lo stesso non ha versato quanto dovuto al Comune di Zevio.
2. DI AUTORIZZARE il Comune di Zevio all'insinuazione nella procedura esecutiva immobiliare n. 88/2008R.E. pendente presso il Tribunale di Verona a carico del sig. Zorzella, per il recupero di €4.693,72 (di cui €2.245,72 per residuo spese del giudizio d'appello e €2.448,00 per spese legali del giudizio di Cassazione).
3. DI DEMANDARE al Funzionario-Dirigente dell'U.O. Segreteria Affari Generali gli atti conseguenti alla presente decisione compreso l'affidamento dell'incarico al legale di fiducia, nonché l'assunzione della relativa spesa che in questa fase si quantifica in presunti € 1.500,00.
4. DI AUTORIZZARE il Sindaco pro-tempore alla firma di tutti gli atti conseguenti al presente provvedimento.
5. DI DARE ATTO che il dipendente al quale l'avvocato che verrà incaricato potrà rivolgersi per la richiesta di documenti e notizie è il Funzionario Dirigente dell'Ufficio Tecnico Edilizia Privata, Sportello Unico Imprese Ing. Paolo Vangelista e al Funzionario Dirigente U.O. Segreteria Affari Generali Dr. Giuseppe Vozza.

5. **DI COMUNICARE** il presente provvedimento, tramite elenco, ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del T.U. 267/2000.
6. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi di legge, con separata votazione unanime.